



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 470 TFT 18 del 13 giugno 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 13 giugno 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giampiero Santoro
 E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

Procedimento n. 25 /B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente dott. Gianfranco Vallelunga
Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. SANVITO SALVATORE (Presidente della A.S.D. Casteltermini all'epoca dei fatti);
 SIG. GOMEZ DIEGO MIGUEL JESUS (calciatore della A.S.D. Casteltermini all'epoca dei fatti);
 A.S.D. CASTELTERMINI

Con nota del 17 maggio 2023 di prot. 27646/368pfi 22-23/PM/fda la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Il sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casteltermini:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, commi 2,7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casteltermini, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023 del calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus di nazionalità argentina, consentito e comunque non impedito l'utilizzo del permesso di soggiorno n.115919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultato poi non veridico ed alterato perché appartenente ad altro soggetto di altra nazionalità, mentre al sig. Gomez Diego Miguel Jesus non risultava essere stato rilasciato alcun permesso di soggiorno, omettendo altresì di verificare il possesso del permesso di soggiorno n.115919602 in capo al Gomez mediante l'esibizione dell'originale della copia poi trasmessa all'Ufficio tesseramento F.G.C., consentendo in tal modo che lo stesso sig. Gomez fosse inserito, senza averne titolo, nelle distinte della squadra A.S.D. Casteltermini nelle gare disputate dalla squadra della società dallo stesso rappresentata contro A.S.D. Castelvetrano del 27.11.2022, contro la Pol. Iccarense del 4.12.2022 e contro F.C. Marsala dell'11.12.2022;
- 2) Il sig. Gomez Diego Miguel Jesus, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per l'A.S.D. Casteltermini, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse di tale società, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 40 quater commi 1 e 1.1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023 per l'A.S.D. Casteltermini, esibito e consegnato ai dirigenti di tale società, quale valido documento legittimante il soggiorno sul territorio italiano, la copia del permesso di soggiorno n. 115919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultata poi non veridica ed alterata in quanto l'originale del provvedimento era emesso per altro soggetto di altra nazionalità, così partecipando anche, senza averne titolo, alle gare disputate dalla squadra della società appena citata contro la A.S.D. Castelvetrano in data 27.11.2022, contro Pol. Iccarense in data 4.12.2022 e contro F.C. Marsala in data 11.12.2022;
 - b) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nonostante sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale quale persona sottoposta alle indagini per essere sentito nei giorni 29 dicembre 2022, 3 gennaio 2023 e 13 gennaio 2023, omesso di presentarsi senza addurre giustificato motivo;
- 3) La società A.S.D. Casteltermini a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Sanvito Salvatore e Gomez Diego Miguel Jesus, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Pervenuto il deferimento sopra menzionato e fissata l'udienza di comparizione per il giorno 13 giugno 2023 regolarmente notificata a tutte le parti, è comparso, con collegamento in video conferenza, il difensore del sig. Sanvito Salvatore e dell'A.S.D. Casteltermini il quale nei termini ha depositato memoria difensiva nella quale insiste chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti, mentre non è comparso il calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi dodici di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore;
- Anni due di squalifica a carico del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus;
- Ammenda di € 1.000,00 e punti quattro di penalizzazione a carico della società A.S.D. Casteltermini a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Tribunale presa visione della documentazione in atti, riservandosi ogni decisione in merito alla sollevata eccezione di nullità della chiesta proroga delle indagini, premette che:

- a) in data 28.10.2022 l'A.S.D. Casteltermini depositava la pratica di tesseramento del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus di nazionalità argentina rubricata al n. 0006655616/22;
- b) l'ufficio tesseramenti con e-mail del 2 novembre 2022 diretta alla Questura di Agrigento chiedeva notizia in ordine al permesso di soggiorno esibito dal calciatore Gomez Diego Miguel Jesus;
- c) il già menzionato ufficio, in data 10.11.2022 segnalava alla Procura Federale la possibile utilizzazione da parte del sig. Gomez Diego Miguel Jesus di un permesso di soggiorno alterato al fine di ottenere il tesseramento, quale calciatore, per l'A.S.D. Casteltermini;
- d) con nota del 15.11.2022 l'Ufficio Tesseramenti ha autorizzato il tesseramento del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus per la società A.S.D. Casteltermini stante la regolarità della documentazione presentata;

- e) con nota del 28.11.2022 la Questura di Agrigento dava riscontro alla nota del 2 novembre 2022 affermando che il permesso di soggiorno utilizzato dal sig. Gomez Diego Miguel Jesus era da ritenersi ad altro soggetto di altra nazionalità.

Ritenuto che appare opportuno acquisire dall'ufficio tesseramenti notizie in merito alla data di effettiva revoca del tesseramento a seguito della nota della Questura di Agrigento,

P.Q.M.

questo Tribunale Federale Territoriale rinvia all'udienza del 27 giugno 2023 - ore 15,00 - disponendo acquisirsi dall'Ufficio Tesseramenti la data in cui è intervenuta la revoca del tesseramento del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus e la data in cui ha ricevuto dalla Questura la nota del 28.11.2022 redatta in riscontro alla PEC inviata il 2.11.2022 ore 11.42 dal già menzionato ufficio tesseramenti.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 giugno 2023

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA